

Monza, 10/01/2022

**Circolare n. 01/2022:**  
**Legge di Bilancio 2022 (L.30/12/2021 n.234)**  
**Principali Novità**

**Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF**

le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
- oltre 50.000,00 euro 43%.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2022. Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

**Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali**

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgano del regime forfetario;
- siano privi di autonoma organizzazione

Le persone fisiche nel 2022 dovranno ancora:  
presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021);  
versare il saldo IRAP (relativo al 2021)

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

**Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

### **Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione**

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga**

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

### **Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;

5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

### **Interventi antisismici (sismabonus) – Proroga**

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili.

### **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

### **Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità**

Per quanto concerne il superbonus del 110%, viene prorogato sino al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025). Previsione della obbligatorietà del visto di conformità, anche nel caso di fruizione, in dichiarazione dei redditi.

### **Nuova detrazione per le barriere architettoniche**

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



architettoniche.

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

### **Proroga del c.d. "bonus facciate"**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate (c.d. "bonus facciate"), è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

### **Proroga del c.d. "bonus verde"**

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde". La detrazione IRPEF del 36%, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

### **Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%.

### **Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito**

La legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### **Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime**

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

### **Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio**

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

- la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
- l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento.

### **Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento**

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

**Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)** In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

### **Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36**

L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto.

### **Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio**

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

### **Misure per il sostegno al credito delle imprese**

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione

### **Legge Sabatini**

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

### **Imprenditoria femminile**

Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni, quali concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa sostenuta.

### **Bonus TV**

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

### **Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa**

È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori

### **Nuovo importo finanziabile con microcredito**

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito:

- la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

Durata dei finanziamenti fino a 15 anni.

### **Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua**

Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.

### **Credito d'imposta per sistemi di accumulo**

Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

## **PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza. Si consiglia comunque di chiedere al Consulente del Lavoro.

### **Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale**

Vengono introdotte diverse disposizioni con l'intento di effettuare un riordino della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari già regolati dal DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



### **Campo di applicazione**

Si dispone l'ampliamento del novero dei destinatari:

- consentendo l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti;
- riducendo da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro – alla data di presentazione della relativa domanda di concessione – quale requisito richiesto ai lavoratori per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

### **Modalità di computo dei dipendenti**

Si stabilisce, ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, che vengano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno o all'esterno dell'azienda.

### **Incremento degli importi dei trattamenti**

A decorrere dall'1.1.2022 il solo massimale da considerare è quello più elevato tra i due previsti all'art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015, che per il 2021 risulta pari a 1.199,72 euro lordi, e soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

### **Modifica alla disciplina del contributo addizionale**

Viene modificata la disciplina del contributo addizionale di cui all'art. 5 del DLgs. 148/2015, dovuto dalle aziende che presentano domanda di integrazione salariale. Oltre alla rimozione dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale per le aziende del settore dell'elettronica di consumo, si prevede, a decorrere dall'1.1.2025 e a favore dei datori di lavoro che non fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una possibile riduzione dell'aliquota del contributo addizionale nella misura del:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti oltre il limite delle 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

### **Erogazione e rimborso delle prestazioni**

Si stabilisce che in caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale, il datore di lavoro sia tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo della prestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



provvedimento di autorizzazione.

### **Incompatibilità con lo svolgimento di prestazioni lavorative**

Secondo le nuove previsioni, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

### **Novità in materia di CIGS**

Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 - 25-bis del DLgs. 148/2015.

### **Ampliamento del campo di applicazione della CIGS**

Modificando l'art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:

- i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.

### **Nuove causali di intervento**

Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:

- l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;
- la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;
- un'ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione.

Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l'aumento:

- della riduzione oraria che passa dal 60% all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
- della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'80%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.

### **Contribuzione per la richiesta di CIGS**

A decorrere dall'1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:

- dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;

- delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.

Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

### **Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello**

Per i contratti di apprendistato di primo livello viene riconosciuto l'esonero del 100%. Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9.

### **Esonero contributivo lavoratrici madri**

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

### **Incentivo per l'occupazione di lavoratori di imprese in crisi**

L'agevolazione introdotta viene riconosciuta anche ai datori di lavoro privati assumono:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- lavoratori subordinati, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
- indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Consiste in un esonero contributivo pari al 100%.

### **Apprendistato professionalizzante per i lavoratori in CIGS**

è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale.

### **Estensione dell'indennità NASPI**

Vengono modificati:

#### **Soggetti beneficiari**

A partire dall'1.1.2022 viene previsto un ampliamento dei destinatari della NASpi con l'estensione dell'indennità anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci ex L. 240/84.

### **Requisiti di accesso**

Per gli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall'1.1.2022 viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, previsto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 22/2015. Pertanto, per i soggetti disoccupati a partire da tale data, l'accesso alla NASpi sarà garantito a condizione che:

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI





- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

### **Meccanismo di riduzione**

Modificando il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, viene stabilito che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2022, l'indennità di NASpl si riduca del 3% ogni mese a decorrere:

- dal primo giorno del sesto mese di fruizione;

### **Modifiche alla "DIS-COLL"**

Viene modificata la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "DIS-COLL").

### **Indennità di maternità lavoratrici autonome**

Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:

- iscritte alla Gestione separata INPS, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro.

### **Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza**

L'incentivo all'assunzione previsto per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) a tempo pieno e indeterminato.

### **Ulteriori Novità:**

- **Prestazioni occasionali:** dal 2022 scatta l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del sostituto d'imposta. Attenzione all'uso disinvoltato delle prestazioni occasionali: dal 2022 sarà necessario comunicare preventivamente la collaborazione all'Ispettorato del Lavoro.
- **Abrogazione Assegni familiari ed istituzione Assegno Unico.** L'importo dell'assegno unico e universale può avere un valore massimo pari a 175 euro al mese per ciascun figlio minorenni, per i nuclei familiari con un ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. L'importo dell'assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 50 euro al mese, per i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro. Quindi, gli importi mensili dell'assegno unico per i figli minorenni variano da un massimo di 175 euro fino ad un minimo di 50 euro. Per i figli maggiorenni l'importo dell'assegno è ugualmente proporzionato all'ISEE del nucleo familiare, ed è riconosciuto per i figli maggiorenni da 18 a 21 anni con un importo massimo di 85 euro fino ad un valore minimo di 25 euro al mese.

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE con dati autodichiarati dal richiedente. In questo caso valgono le stesse regole dei possessori di un ISEE pari o superiore a

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



40.000 euro. Quindi, 50 euro al mese per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni fino a 21 anni di età. Precisiamo che sia i figli minorenni sia i figli maggiorenni, devono essere fiscalmente a carico. Inoltre per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età, la prestazione spetta a condizione che il figlio maggiorenne versi in una delle seguenti condizioni:

- frequenti di un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
- sia iscritto come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale.
- Per i figli con disabilità non sono previsti limiti di età, purché siano fiscalmente a carico.
- Precisiamo che i figli se non superano 24 anni di età sono considerati fiscalmente a carico se hanno percepito un reddito lordo annuo non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro annui nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

#### **Card cultura diciottenni**

A partire dall'1.1.2022, è prevista l'assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:

- residenti in Italia e in possesso;
- nell'anno del compimento del 18° anno di età.

E' utilizzabile per acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

#### **Non inserite nella Legge di Bilancio, ma in corso di valutazione:**

- ampliamento ai forfettari dell'obbligo della fatturazione elettronica (probabile al 01/07/2022);
- nuovi contributi per attività in crisi e a seguito della "Pandemia";
- Nuova "Rottamazione Quater" e "Pace Fiscale".

Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito

I nostri più Cordiali Saluti

Usape srl  
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)  
tel. 039 329754 • fax 039 2311579  
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096  
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA  
E BRIANZA

ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI